

## CONFIDI DEL MEZZOGIORNO

### CONTRATTO DI GARANZIA – CONDIZIONI GENERALI

Tra

Confidi del Mezzogiorno (*di seguito Confidi*) Società Cooperativa a r.l. con sede in Via Miguel Cervantes de Saavedra 55/5 – 80133 Napoli, Codice Fiscale e Partita IVA 03464870637, iscritto presso la CCIAA di Napoli al n° 334339, numero di iscrizione all'Albo Generale della Banca d'Italia di cui all'ex art. 155 comma 4 n° 30096

e

il socio \_\_\_\_\_ con sede legale a \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_ P. IVA \_\_\_\_\_ in persona del Legale Rap. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_ (*di seguito Socio*)

#### PREMESSO CHE

- l'oggetto sociale del Confidi è quello di agevolare l'accesso al credito dei propri soci mediante la concessione di garanzie e sostegno delle linee di credito loro concesse da Istituti di Credito Convenzionati (*di seguito Banca*) e che il socio ha presentato richiesta di garanzia per un finanziamento da chiedere ai soggetti citati;
- il Cliente sa dell'esistenza di una Convenzione sottoscritta tra il Confidi e la Banca in richiesta; il rilascio della garanzia è rimesso alla valutazione del merito creditizio del Confidi mentre l'erogazione del finanziamento è rimessa alla valutazione del merito creditizio della Banca;
- il Socio ha preso visione dei principali Diritti del Socio e del Foglio Informativo vigente nel quale sono riportate le condizioni economiche;
- il documento di sintesi, che costituisce parte integrante del presente Contratto di garanzia, riporta gli oneri che il socio deve sostenere per il rilascio delle garanzie, unitamente agli interessi di mora e alle spese di recupero del credito per cassa;
- in caso di variazione di uno o più elementi del finanziamento e/o della garanzia, da parte della Banca e/o del Confidi, rispetto alla richiesta del Socio, sarà cura del Confidi, per la parte di sua competenza, informare il Socio delle variazioni;
- nel caso di delibera negativa da parte della Banca, il presente contratto non produrrà alcun effetto giuridico;

#### TUTTO CIO' PREMESSO, si conviene e si stipula quanto segue:

**Art. 1) La premessa di cui innanzi è parte integrante e sostanziale del presente contratto ed ha valore di patto.**

#### **Art. 2) Perfezionamento ed efficacia della garanzia**

La garanzia si perfeziona con la firma, da parte del Socio, del contratto di garanzia; tuttavia l'efficacia e validità della garanzia resta subordinata all'erogazione/attivazione da parte della Banca dell'accordato finanziamento /fido, nonché all'avvenuto pagamento da parte del Socio dei corrispettivi della garanzia indicati nel Documento di Sintesi (essendo la garanzia a titolo oneroso).

La suddetta erogazione dovrà avvenire, entro e non oltre 6 mesi dalla data di rilascio della lettera di Garanzia (salvo diverso termine previsto nella convenzione tra Banca e Confidi), decorso inutilmente il quale, la garanzia perde efficacia ed il relativo contratto si intenderà automaticamente risolto, salvo proroga raggiunta dal Confidi con la Banca.

#### **Art. 3) Modifiche pre-erogazione del finanziamento**

Il Socio dichiara di accettare le eventuali modifiche apportate ai prezzi ed alle condizioni contrattuali di garanzia, in fase di pre-erogazione del finanziamento, in conseguenza di modifiche apportate dall'Istituto di credito al finanziamento stesso od in caso di modifiche comunque intervenute relativamente alla struttura della garanzia, nel rispetto degli importi indicati nel Foglio informativo consegnato al cliente.

Nel caso di intervenute modifiche, sarà cura del Confidi inviare al cliente, la relativa documentazione aggiornata (Documento di Sintesi).

#### **Art. 4) Corrispettivo**

Il Socio che intenda ottenere la garanzia deve corrispondere al Confidi, al momento della delibera di concessione della garanzia allo stesso comunicata ed entro la data di erogazione del finanziamento, il corrispettivo richiesto come specificato nel Documento di sintesi che costituisce parte integrante del presente contratto. L'effettività della garanzia è subordinata al pagamento delle competenze complessivamente spettanti al Confidi e riportate nel citato Documento di Sintesi. A tal fine, il Socio autorizza fin d'ora l'Istituto di credito finanziatore affinché lo stesso provveda a riconoscere al Confidi, al momento dell'erogazione del finanziamento, l'importo relativo agli oneri indicati nel documento di sintesi.

#### **Art. 5) Risoluzione del Contratto**

Il contratto si intenderà automaticamente risolto e la garanzia decaduta, senza necessità per il Confidi di alcuna comunicazione al Socio, nei seguenti casi:

- mancata concessione del finanziamento da parte della Banca;
- mancata erogazione del credito da parte della Banca entro 6 mesi dall'emissione della garanzia (salvo proroga o diverso termine fissato nella convenzione tra la Banca e Confidi);
- mancato pagamento dal Socio dei corrispettivi della garanzia indicati nel Documento di sintesi, dovute al Confidi per il rilascio iniziale della garanzia, la revisione periodica, i rinnovi successivi anche se parziali;
- mancata rispondenza dell'operazione alle finalità espresse nella lettera di garanzia;
- naturale scadenza o estinzione del finanziamento garantito, previo rilascio di un atto liberatorio della Banca.

#### **Art. 6) Recesso**

Il Socio ha diritto di recedere dal contratto di garanzia previo assenso formale da parte dell'Ente finanziatore.

In caso di recesso o di estinzione anticipata del finanziamento garantito, non è previsto alcun rimborso degli importi pagati per spese di istruttoria e per commissioni di garanzia.

Il recesso dal contratto di garanzia non comporta il recesso da Socio del Confidi da parte del socio.

#### **Art.7) Tempi massimi per la chiusura del rapporto di garanzia**

L'estinzione del finanziamento comporterà l'automatica estinzione della garanzia prestata dal Confidi. La commissione non sarà restituita in seguito all'estinzione anticipata, anche parziale, dell'operazione garantita.

Inoltre, a seguito dell'eventuale escussione della garanzia alla Banca, il rapporto di garanzia si chiude, trasformandosi in un credito per cassa del Confidi verso il Socio debitore inadempiente.

#### **Art. 8) Tempi massimi per la chiusura del rapporto di credito per cassa nel caso di escussione della garanzia**

Il credito per cassa del Confidi verso il Socio, che può sorgere a seguito dell'escussione della garanzia si estingue una volta che tale credito sia stato integralmente rimborsato dal Socio, unitamente ai relativi interessi di mora ed a tutte le spese documentate di vario tipo (legali, giudiziali ecc.) eventualmente sostenute per il recupero del credito stesso.

#### **Art. 9) Modifica unilaterale delle condizioni di garanzia**

Il Confidi, nel rispetto di quanto previsto dall'art.118 TUB, si riserva la facoltà di modificare unilateralmente, qualora sussista un giustificato motivo, le condizioni contrattuali e/o economiche, dandone al Socio comunicazione con preavviso minimo di 30 giorni, in forma scritta (posta prioritaria o e-mail o posta elettronica certificata). Il Socio può recedere dal contratto entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, saldando ogni suo debito nei confronti del Confidi e liberandolo da ogni impegno di garanzia rilasciato nel suo interesse, senza penalità. Se il Socio non recede entro tale termine, le modifiche si intenderanno approvate.

#### **Art. 10) Comunicazioni periodiche**

Qualora le condizioni contrattuali non subiscano alcuna modifica nel corso del rapporto ed il corrispettivo spettante al Confidi sia versato in occasione della stipula del contratto di garanzia, le parti convengono che il Confidi non è tenuto a fornire al Socio alcuna comunicazione periodica di cui all'art. 119 TUB.

Nel caso in cui, invece, la commissione applicata per la concessione della garanzia venga corrisposta periodicamente, il Socio ha diritto di ricevere comunicazione sull'andamento della garanzia fidejussoria prestata, mediante un rendiconto ed il Documento di sintesi.

Le comunicazioni tra le parti avverranno per iscritto (raccomandata o posta elettronica certificata) all'indirizzo comunicato nel modulo di richiesta di concessione di garanzia.

#### **Art. 11) Garanzie personali e/o reali**

Il Confidi si riserva, a suo esclusivo giudizio, il diritto di chiedere al Socio il rilascio, a proprio favore, di una o più garanzie personali o reali.

In tal caso il Socio si obbliga sin da ora a fornire tutta la documentazione necessaria per la gestione ed il controllo delle garanzie rilasciate in suo favore, in conformità al successivo art. 12

#### **Art. 12) Obblighi documentali**

Il Socio ha il dovere di fornire la documentazione ritenuta necessaria dal Confidi in fase di istruttoria, nonché per il monitoraggio della garanzia, ed a comunicare le successive variazioni che alterino sostanzialmente la situazione patrimoniale, la composizione sociale e degli organi amministrativi.

Il Socio ha il dovere di aggiornare, su richiesta del Confidi, le informazioni fornite con la richiesta di garanzia e con i relativi allegati.

#### **Art. 13) Cogaranzia e controgaranzia**

Le garanzie rilasciate dal Confidi potranno essere assistite, qualora sussistano i requisiti di ammissibilità, dalla controgaranzia del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI ex L. 662/96 o da altri Istituti e/o Confidi e/o Fondi di Garanzia che saranno attivati.

In questo caso il Socio acconsente fin d'ora a fornire tutta la documentazione necessaria per l'espletamento delle attività di vigilanza da parte delle autorità preposte ai controlli per la gestione dei Fondi/Istituti/Confidi sopracitati.

#### **Art. 14) Contributi/Agevolazioni pubbliche**

Il Socio prende atto che, nella erogazione di eventuali contributi/agevolazioni pubbliche, il Confidi si limita a presentare e/o gestire per conto del Socio stesso, la domanda di ammissione al contributo/agevolazione pubblica.

Pertanto, con la sottoscrizione del presente contratto, il Socio solleva il Confidi da qualsiasi responsabilità per l'eventuale mancato accoglimento della pratica di concessione del contributo pubblico/agevolazione, dovuto a:

- documentazione non veritiera, prodotta dal Socio;
- mancanza di requisiti di legge;
- mancata fruizione del contributo pubblico per esaurimento degli stanziamenti;
- mancata presentazione dei documenti da parte del Socio, nei tempi richiesti.

Il Socio è inoltre a conoscenza del fatto che, la richiesta di contributo in conto interessi, è sempre subordinata alla effettiva erogazione del finanziamento da parte dell'Istituto di credito.

#### **Art. 15) Modifica status cliente**

Su richiesta del Confidi, saranno comunicate tutte le informazioni e la documentazione comprovanti l'andamento aziendale; il Socio si impegna a dare notizia tempestiva di ogni evento che modifichi sostanzialmente la situazione attuale, in particolare relativamente all'assunzione di nuovi debiti, a cambiamenti nella proprietà o nella composizione degli organi amministrativi, a rilevanti modifiche statutarie.

Il Socio è tenuto a comunicare, entro 30 giorni, al Confidi qualsiasi modifica intervenuta nell'impresa (cessazione, sospensione, variazione o alienazione dell'attività, affitto di azienda, vendita o diversa destinazione dei beni oggetto di finanziamento, ragione sociale, sede, forma giuridica, domicilio, titolare effettivo, ecc.). Il Socio è inoltre tenuto ad informare tempestivamente il Confidi di tutti gli eventi che possano pregiudicare la propria capacità di rimborsare il debito, ovvero che potrebbero creare le condizioni per l'escussione della garanzia prestata dal Confidi.

#### **Art. 16) Diritto di surroga o di regresso**

In caso di avvenuta escussione da parte dell'Istituto di credito garantito, il Confidi potrà esercitare il diritto di regresso o di surroga nei confronti del socio, i suoi successori ed aventi causa, di coobbligati e di garanti ancorchè confideiussori, a norma del Codice Civile.

#### **Art. 17) Diritto di ritenzione**

Nell'ipotesi di escussione della garanzia da parte della Banca (anche a seguito di raggiunto accordo transattivo a saldo e stralcio del debito), il Confidi ha diritto a compensare (anche a titolo di rimborso ed indennizzo) il credito vantato con le quote, le cauzioni, le commissioni e qualsiasi altra somma dal Socio versata in relazione al rapporto instaurato, senza alcun obbligo di preavviso o autorizzazione.

**Art. 18) Cessione del credito**

Il Confidi, esercitato il diritto di surroga, può avviare le azioni di recupero del credito ritenute più idonee oppure può cedere a terze società il credito medesimo senza che il Socio possa opporre eccezione.

**Art. 19) Reclami e mezzi di tutela stragiudiziale**

Il Socio può presentare reclamo scritto al suddetto Ufficio a mezzo raccomandata A/R ( Confidi del Mezzogiorno Soc. Coop. a r.l. – Ufficio Legale/Reclami- Via Miguel Cervantes de Saavedra 55/5, 80133 Napoli) ovvero per via telematica ([info@confididellemezzogiorno.it](mailto:info@confididellemezzogiorno.it)) o via fax al n. 081-5524418. L'Ufficio Reclami deve rispondere entro 30 giorni dalla data di presentazione del reclamo. Ove il reclamo sia ritenuto fondato, nella comunicazione del Confidi saranno indicati i modi e i tempi tecnici entro i quali lo stesso si impegna a provvedere alla definizione della posizione. Se il Socio non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro il termine di 30 giorni può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito di sua competenza si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere al Confidi consultando il sito [www.confididellemezzogiorno.it](http://www.confididellemezzogiorno.it) dove è pubblicata la Guida Pratica all'ABF.

La decisione dell'Arbitro non pregiudica la possibilità per il Socio di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria.

**Art. 20) Perdita di efficacia**

Il presente contratto non ha efficacia tra il Confidi ed il Socio nel caso in cui quest'ultimo rinunci ad istituire il rapporto con l'Istituto di Credito.

Tale rinuncia deve essere comunicata al Confidi dal Socio, non appena questo lo abbia comunicato all'Istituto di credito, a pena del risarcimento degli eventuali danni da questa subiti per la mancata comunicazione.

**Art. 21) Comunicazioni**

Le comunicazioni dal Confidi al Socio e viceversa devono essere fatte alle rispettive sedi legali.

**Art. 22) Foro competente**

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.

Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra il Socio ed il Confidi, in relazione alla presente richiesta, è competente esclusivamente il Foro di Napoli.

Per accettazione

Napoli,

Firma del Socio

Firma del Confidi

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Il socio dichiara:

- di aver ricevuto copia del presente contratto, comprensivo delle condizioni economiche riportate in premessa e di aver contestualmente ricevuto copia integrale del Foglio Informativo/Documento di Sintesi.

Napoli,

Firma del Socio

\_\_\_\_\_